

# FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI DEL SETTORE DEL TERZIARIO – FONDIR

AVVISO 1/04

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI PIANI DI FORMAZIONE CONTINUA  
PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO

---

## **1. PREMESSA**

FONDIR è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario dei comparti del:

- commercio-turismo-servizi;
- creditizio-finanziario;
- logistica-spedizioni-trasporto;
- assicurativo.

FONDIR., Fondo riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto del 6 marzo del 2003 è stato istituito a seguito dell'accordo interconfederale del 18 luglio 2002, tra Confcommercio, Abi, Ania, Confetra e ManagerItalia, Federdirigenticredito, Sinfub, Fidia.

FONDIR, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia piani formativi secondo quanto previsto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto di quanto previsto dal proprio Piano Operativo delle Attività (POA) per il 2004-2005, nonché nel rispetto della Circolare n. 36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2003 e dei relativi allegati.

FONDIR opera a favore delle imprese, nonché dei relativi dirigenti, dei comparti commercio-turismo-servizi, logistica-spedizioni-trasporto, creditizio-finanziario e assicurativo, in una logica di qualificazione professionale, sviluppo occupazionale e competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

## **2. OBIETTIVI DEL FONDO**

Con il presente provvedimento, FONDIR intende promuovere piani formativi concordati tra le parti sociali in favore delle imprese<sup>1</sup> che aderiscono a FONDIR.

Per Piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le Parti sociali interessate, rispondenti ad esigenze aziendali, settoriali, territoriali e individuali

Il Piano formativo si compone:

- di uno o più progetti, nei quali sono descritte e sviluppate le azioni formative e propedeutiche;
- del Piano finanziario, relativo alla realizzazione di ogni progetto;
- di altri eventuali documenti che accompagnano e sono relative al Piano formativo.

Al Piano formativo deve essere allegato l'accordo sottoscritto dalle Parti sociali.

Al fine di promuovere interventi di formazione per i dirigenti delle imprese appartenenti a ciascun comparto, possono essere sottoscritti anche degli accordi quadro stipulati fra le Parti che hanno promosso il Fondo<sup>2</sup>.

## **3. RISORSE**

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani formativi sono stanziati risorse pari a € 720.000,00.

Le risorse sono suddivise tra i quattro comparti indicati al paragrafo 1.

## **4. AZIONI PREVISTE E DESTINATARI**

Il progetto/i che compongono il Piano formativo comprendono azioni di formazione finalizzate all'aggiornamento, riconversione e riqualificazione dei dirigenti. Le attività formative devono configurarsi come interventi di alta formazione.

I destinatari dell'attività formativa sono i dirigenti delle imprese che hanno aderito a FONDIR entro del 31 dicembre 2003.

Sono finanziati i Piani formativi che riguardano ciascuno dei quattro comparti, secondo le modalità di seguito indicate.

### ***4.1. Comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto***

I Piani formativi finanziabili, per i comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto, possono essere aziendali o settoriali.

---

<sup>1</sup> Con il termine "impresa" si intende fare riferimento, nell'intero Avviso, al datore di lavoro che è tenuto al versamento del noto contributo dello 0,30.

<sup>2</sup> Tra le Parti sono incluse anche le Associazioni aderenti alle Confederazioni che hanno promosso il Fondo

Anche al fine di favorire la partecipazione dei dirigenti delle PMI alle iniziative corsuali, potranno essere finanziati Piani che prevedono uno o più progetti formativi individuali.

In tal caso, le imprese dovranno individuare i corsi sulla base di cataloghi formativi di:

- università, pubbliche o private;
- organismi di formazione, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37.

Nel caso di percorsi individuali, il soggetto presentatore di cui al punto 5, dovrà riportare nel formulario allegato i contenuti del corso, individuando la struttura presso la quale si svolgerà il corso.

#### ***4.2. Comparti creditizio-finanziario e assicurativo***

I Piani formativi finanziabili per i comparti creditizio-finanziario e assicurativo sono Piani aziendali.

Al fine di favorire la partecipazione dei dirigenti alle iniziative corsuali, potranno essere finanziati Piani che prevedono anche uno o più progetti formativi individuali.

In tal caso, le imprese dovranno individuare i corsi sulla base di cataloghi formativi di:

- università, pubbliche o private;
- organismi di formazione, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;

Nel caso di progetti individuali, il soggetto presentatore di cui al punto 5, dovrà riportare nel formulario allegato i contenuti del corso, individuando la struttura presso la quale si svolgerà il corso.

## **5. PRESENTATORI ED ATTUATORI**

I Piani formativi sono presentati ed attuati da:

- a) imprese – ovvero in caso di Gruppo di imprese, la Società capogruppo - che aderiscono a FONDIR, esclusivamente per i propri dirigenti, o per quelli del Gruppo. L'impresa potrà delegare la realizzazione dell'attività formativa ad una delle strutture individuate al seguente punto d) restando tuttavia responsabile della rendicontazione delle spese per la realizzazione del Piano;
- b) consorzi di imprese che aderiscono a FONDIR costituite ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri dirigenti o per quelli delle aziende consorziate. Il Consorzio potrà delegare la realizzazione dell'attività formativa ad una delle strutture individuate al seguente punto d) restando tuttavia responsabile della rendicontazione delle spese per la realizzazione del Piano;
- c) per i comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto: organismi bilaterali che svolgono formazione partecipati dalle associazioni costituenti il Fondo, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione

finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;

- d) organismi di formazione, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
- e) Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo.  
Relativamente alle Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo, il capogruppo dovrà essere uno dei soggetti di cui ai punti c), d), e l'attività formativa dovrà essere da questi realizzata..

Nel caso di progetti individuali, le attività formative potranno essere attuate da uno dei soggetti di cui al punto 4.1 o 4.2.

In tutti i casi, i Piani formativi devono interessare esclusivamente le imprese che hanno aderito a Fondir entro il 31.12.2003.

I soggetti presentatori/attuatori dovranno indicare il comparto a cui il Piano si riferisce; dovranno essere altresì indicate, pena l'esclusione dall'ammissibilità al finanziamento, le imprese che partecipano all'azione formativa.

Qualora il soggetto presentatore ed attuatore del piano sia uno dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), detto soggetto deve essere delegato dall'impresa/e coinvolte nel Piano. Dovrà, inoltre, essere indicato, per ogni impresa, il numero dei dirigenti in formazione.

Ogni soggetto presentatore e attuatore potrà presentare e realizzare al massimo 4 Piani formativi.

## **6. DURATA DELLE AZIONI E CONTRIBUTI**

Le azioni previste nel Piano formativo dovranno concludersi entro 10 mesi dall'autorizzazione dell'avvio delle attività.

Il contributo concesso per ogni singolo Piano non potrà superare l'importo di Euro 50.000,00

Il contributo massimo che potrà essere erogato per ogni singolo dirigente in formazione non potrà superare € 2.000,00.

Gli importi indicati sono comprensivi di IVA, se dovuta.

Le imprese presso le quali i dirigenti destinatari delle azioni sono occupati devono garantire, complessivamente, il finanziamento di almeno il 20% del costo di ciascun progetto, fermi restando i contributi maggiori derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di stato (punto 7).

Il parametro massimo di contributo erogato da FONDIR per un'ora di formazione per allievo (costo ora/allievo) è fissato in € 60,00 escluso il costo dei dirigenti in formazione che potrà costituire la quota di cofinanziamento delle imprese al progetto.

## 7. REGIMI DI AIUTO

Gli interventi di formazione continua da realizzare nel quadro del presente provvedimento si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Le normative applicabili sono le seguenti:

- Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 363/2004;
- Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito. La disciplina prevista nei suddetti regimi si applicherà ai Piani formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o ATS o Consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i Piani stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi in ambedue i casi beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

### Regime di aiuti alla formazione (Regolamento 68/01 sugli aiuti alla formazione)

L'aiuto è erogato entro i limiti e le intensità massime indicate a seconda della dimensione dell'impresa, del tipo di formazione impartita e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell'impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro:

*Contributi per le imprese stabilite nelle aree art. 87 lettera a) del Trattato (aree Obiettivo 1)*

	Per progetti di Formazione generale <sup>3</sup>	Per progetti di Formazione specifica <sup>4</sup>
GRANDI IMPRESE	60 %	35 %
PMI <sup>5</sup>	80 %	45 %

<sup>3</sup> Per «**formazione generale**», ai sensi del Regolamento 68/01 si intende la formazione che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è «generale» se, ad esempio,

— è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,

— è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

<sup>4</sup> Per «**formazione specifica**», ai sensi del Regolamento 68/01 si intende la formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente

*Contributi per le imprese stabilite nelle aree art. 87 lettera c) del Trattato<sup>6</sup>*

	Per progetti di Formazione generale	Per progetti di Formazione specifica
GRANDI IMPRESE	55%	30 %
PMI	75 %	40 %

*Altre aree*

	Per progetti di Formazione generale	Per progetti di Formazione specifica
GRANDI IMPRESE	50 %	25 %
PMI	70 %	35 %

Con riferimento al destinatario finale, le intensità di cui al riquadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati<sup>7</sup>.

<sup>5</sup>Ai sensi della vigente disciplina comunitaria (GUCE C 123/96 – DM 18/9/97 – GU n. 229/97) è definita piccola e media l'impresa che:

- a) ha meno di 250 dipendenti;
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
- c) è in possesso del requisito di indipendenza, ovvero l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
  - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;
  - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

<sup>6</sup> Zone inserite nell'Obiettivo 2, zone in phasing out dell'Obiettivo 2; Regione Molise. Decisione della Commissione del 20 ottobre 2000 modificata dal Corrigendum del 21 giugno 2001.

<sup>7</sup> I lavoratori svantaggiati sono così definiti in base all'articolo 2 lettera g) del Regolamento CE n. 68/2001:

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Quando l'aiuto riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;
- la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

#### Aiuti di importanza minore ("de minimis")

Il Soggetto proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore ("de minimis"). La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 100.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai Piani formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti<sup>8</sup>;
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).

L'impresa che intenda avvalersi del regime "de minimis" allegnerà al Piano apposita dichiarazione (Allegato 4) dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell'ultimo triennio consentono l'applicazione del regime in questione<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Il settore dei trasporti è escluso in attesa della pubblicazione di un apposito Regolamento che ammetterà il settore ai benefici del "de minimis".

<sup>9</sup> Ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico – giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti – l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analogo registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

## **8. MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI FORMATIVI**

Il Piano formativo, con la documentazione di cui al punto 9, si compone di uno o più progetti che devono essere elaborati secondo il formulario di cui Allegato 2; anche nel caso di progetti individuali, il corso scelto dal catalogo degli enti di cui ai punti 4.1 e 4.2 dovrà essere riprodotto nel Formulario.

Ciascun progetto, facente parte del Piano, deve prevedere un piano finanziario, che deve essere sviluppato in base ai capitoli e voci di spesa indicati nello schema di cui all'Allegato 3. Il presentatore eventualmente potrà indicare altre voci di spesa ritenute utili per evidenziare le specifiche tipologie di attività.

La somma del costo di ogni progetto facente parte del Piano formativo darà il costo complessivo del Piano formativo stesso.

Il costo del lavoro non potrà essere ammesso al contributo di FONDIR; potrà naturalmente costituire parte del cofinanziamento privato.

I parametri dei costi ammissibili a finanziamento sono quelli indicati nell'Allegato 7.

La procedura di presentazione dei Piani è a sportello, secondo quanto precisato al punto 10.

## **9. DOCUMENTAZIONE**

I Piani formativi devono essere corredati da :

1. domanda di finanziamento, secondo lo schema di cui all'Allegato 1, firmata dal soggetto presentatore, autocertificata ai sensi della legge 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui dovrà altresì essere dichiarato che le medesime iniziative non sono state ammesse a contributo nell'ambito di programmi operativi regionali o altri programmi o iniziative comunitarie e nazionali;
2. accordo sottoscritto dalle Parti sociali;
3. progetto/i redatto/i secondo il formulario di cui all'Allegato 2, con accluse le deleghe delle imprese, quando previste;
4. piano/i finanziario/i del/dei progetto/i, elaborato/i secondo l'Allegato 3;
5. dichiarazione delle imprese coinvolte nel percorso formativo, autocertificata ai sensi della legge 191/98 e successive modifiche e integrazioni, sulla scelta del regime d'aiuti (Allegato 4);
6. per ogni impresa, copia del mod. INPS DM 10/2, dal quale si evince l'adesione a FONDIR avvenuta entro il 31 dicembre 2003;

---

realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.



7. per ogni impresa, dichiarazione di affidabilità giuridica, economica, finanziaria da cui si evince, inoltre, l'impegno a cofinanziare il Piano (Allegato 5);
8. documentazione relativa ai soggetti attuatori:
  - a) per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo: dichiarazione autocertificata che individua l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A, secondo lo scheda di cui all'Allegato 6;
  - b) per i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo in via di costituzione, ogni organismo facente parte del costituendo raggruppamento dovrà presentare, se impresa, dichiarazione autocertificata che individua l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A, secondo lo scheda di cui all'Allegato 6 ovvero lo Statuto qualora si tratti di organismo diverso dall'impresa;
  - c) per gli enti di formazione:
    - dichiarazione di essere una società formativa accreditata presso una Regione o in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000; tali enti formativi dovranno allegare, altresì, copia di idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità.
  - d) per gli organismi bilaterali: statuto;
  - e) per le imprese, o le Società Capogruppo: dichiarazione autocertificata che individua l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A, secondo lo scheda di cui all'Allegato 6;

Relativamente ai Piani in cui sono individuati come soggetti presentatori e attuatori raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo in via di costituzione, alla domanda dovrà essere altresì allegata dichiarazione, da parte di ogni soggetto, relativa all'impegno a formalizzare il raggruppamento entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento del Piano.

In tale dichiarazione dovrà essere indicato il soggetto capogruppo, come da Allegato 7.

## **10. PROCEDURE**

I soggetti presentatori di cui al punto 4 devono far pervenire i Piani, con gli allegati, a FONDIR, a partire dalla data del 1 ottobre 2004.

Il Piano, con il relativo progetto/i e piano/i finanziario, è presentato compilando on line gli apposti formulari che sono riprodotti nel sito [www.fondir.it](http://www.fondir.it)

La ricezione dei Piani è attestata da FONDIR che attribuisce ad ogni Piano un numero di protocollo, assegnato progressivamente sulla base dell'ordine di ricezione.

I documenti in originale, con acclusa la domanda di finanziamento, il Piano formativo (comprendente Accordo, progetto/i e piano/i finanziario/i) ed eventuali allegati, devono pervenire a FONDIR entro il 20 del mese in cui è stato presentato on-line il Piano.

Entro il 30 ottobre 2004, FONDIR provvede a redigere quattro graduatorie - una per comparto – dei Piani pervenuti entro il 20 ottobre, per ordine di arrivo protocollato.

Dal mese successivo, l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese FONDIR provvede a redigere le graduatorie dei Piani pervenuti entro il 20° giorno del mese, per ordine

di arrivo, secondo le modalità precedentemente descritte.

I Piani saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse indicate al punto 3.

Qualora i documenti relativi al Piano presentato on-line pervengano dopo il 20 del mese di riferimento, il Piano slitterà sulla graduatoria del mese successivo.

Qualora FONDIR riscontri la mancata consegna dei certificati e della documentazione indicata ai numeri 5, 7, 8 del punto 9 richiederà, attraverso e-mail, al soggetto presentatore di inoltrarla entro 6 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della mail medesima<sup>10</sup>. In mancanza della presentazione entro i termini previsti, il Piano non sarà considerato ammissibile.

I Piani saranno singolarmente esaminati, approvati e finanziati, fino ad esaurimento delle risorse, in base ad una verifica dell'ammissibilità da parte di FONDIR.

L'ammissibilità dei Piani avviene sulla base della verifica dei seguenti requisiti:

- presentazione dei Piani a FONDIR non prima del 1 ottobre 2004;
- presenza della domanda di richiesta di finanziamento, secondo il facsimile di cui all'Allegato 1, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e attuatore o da persona da esso delegata;
- presenza dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali;
- presenza del/i progetto/i elaborato/i secondo le modalità indicate nel formulario di cui all'Allegato 2;
- presenza del piano/i finanziario/i elaborato/i secondo lo schema indicato nell'Allegato 3;
- corrispondenza dei destinatari con quelli indicati al punto 4;
- corrispondenza dei presentatori ed attuatori dei Piani con i soggetti indicati al punto 5;
- durata del progetto non superiore a 10 mesi;
- contributo richiesto non superiore a quanto indicato al punto 6;
- presenza della copia del modello INPS DM10/02 di ogni impresa che partecipa al Piano.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti su indicati è causa di non ammissibilità al contributo.

Le graduatorie dei Piani ammessi e non ammessi a finanziamento saranno pubblicate mensilmente sul sito [www.fondir.it](http://www.fondir.it)

Il presente Avviso resta in vigore fino al 30 dicembre 2004; dopo tale termine le risorse eventualmente disponibili saranno recuperate e impegnate su nuovi Avvisi.

## **11. RICORSI**

In caso di non ammissibilità della domanda di finanziamento, FONDIR provvederà ad accantonare la somma richiesta; il soggetto presentatore potrà fare ricorso al Consiglio di Amministrazione di FONDIR entro 10 giorni dalla

---

<sup>10</sup> La ricezione della mail inviata da FONDIR è attestata dall'avviso di consegna.

pubblicazione sul sito di FONDIR della Graduatoria relativa al mese di riferimento.

Entro la fine del mese successivo alla pubblicazione della graduatoria, il Consiglio di Amministrazione esaminerà tutti i ricorsi inoltrati, secondo l'ordine cronologico. FONDIR pubblicherà sul sito l'elenco dei ricorsi accolti; in caso di rigetto del ricorso, FONDIR comunicherà al soggetto interessato le motivazioni di tale rigetto.

In caso di accoglimento, FONDIR provvederà dalla liquidazione degli importi finanziabili attraverso le somme appositamente accantonate. Le somme saranno disponibili per il finanziamento della graduatoria a scorrimento qualora il soggetto non ammesso non abbia fatto ricorso entro i termini previsti dal presente Avviso oppure qualora il ricorso sia stato respinto.

## **12. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO**

Gli obblighi saranno precisati nell'atto di concessione che sarà sottoscritto tra FONDIR e il soggetto attuatore subito dopo la pubblicazione della Graduatoria.

A tal proposito FONDIR invierà al soggetto interessato l'atto di concessione per posta elettronica. Detto soggetto dovrà inviare con raccomandata A/R a FONDIR l'atto di concessione sottoscritto, con la documentazione richiesta, entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto medesimo.

Nel caso in cui il soggetto si identifichi con una costituenda ATI o ATS, la costituzione di quest'ultima dovrà avvenire nei modi di legge entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, pena l'esclusione dal finanziamento.

L'attività formativa prevista dal Piano dovrà avere inizio entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto di concessione da parte di FONDIR, pena la revoca del contributo.

Il soggetto dovrà fornire a FONDIR tutta la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni di FONDIR.

Nell'atto di concessione saranno altresì definite le procedure di controllo delle spese sostenute dal soggetto per la realizzazione del Piano formativo.

I contributi saranno erogati dal Fondo in un'unica soluzione alla chiusura delle attività previste dal Piano, previa giustificazione e rendicontazione delle spese sostenute, nel rispetto del preventivo presentato.

## **13. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PIANI**

L'attività formativa finanziata dal Fondo è soggetta a controlli. Tali controlli saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento.

I controlli saranno effettuati secondo quanto previsto dal Piano Operativo di Attività di FONDIR e nel rispetto della legge 196/03. Il soggetto titolare del finanziamento è responsabile dell'attività amministrativa. Conformemente a quanto previsto dalla Circolare n.36 del 18 novembre 2003, il soggetto responsabile dell'attività amministrativa è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio necessarie per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari.

All'avvio dell'attività finanziata dal Fondo, il soggetto titolare del finanziamento dovrà presentare una dichiarazione di accettazione dei controlli e di messa a disposizione della documentazione contabile relativa al Piano Formativo finanziato.

#### **14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il Piano formativo, deve essere compilato ed inviato on line dal sito [www.fondir.it](http://www.fondir.it) con decorrenza dal 1 ottobre 2004.

Le graduatorie sono determinate sulla base dell'ordine cronologico di ricezione, on-line, dei Piani.

Sul sito sono precisate le modalità di invio, in maniera informatica, dei moduli debitamente compilati.

Tutta la documentazione in originale, comprendente:

- la domanda di finanziamento;
- il Piano formativo, contenente l'Accordo delle parti sociali, progetto/i e piano/i finanziario/i;
- tutti documenti di cui al punto 9;
- altri eventuali allegati,

dovrà essere consegnata a mano o recapitata con raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) entro il 20° giorno del mese nel quale è stata presentato il Piano on-line, al seguente indirizzo:

*FONDIR "Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario"*

*Avviso n. 1/04 - FONDIR*

*Comparto<sup>11</sup> \_\_\_\_\_ (indicare)*

*Titolo del Piano \_\_\_\_\_*

*Piazza G. G. Belli, 2*

*00153 Roma,*

FONDIR comunicherà con e-mail l'avvenuta ricezione del Piano, la data della ricezione e il protocollo assegnato.

L'arrivo della documentazione dopo il 20° giorno del mese di riferimento, determinerà lo slittamento del Piano sulla graduatoria del mese successivo.

#### **15. ALTRE INFORMAZIONI**

Copia del presente Avviso è anche disponibile on line all'indirizzo [www.fondir.it](http://www.fondir.it)

---

<sup>11</sup> Indicare uno solo dei seguenti comparti:

- commercio-turismo-servizi
- creditizio-finanziario
- logistica-spedizioni-trasporto
- assicurativo
- altro

FONDIR potrà fornire ai presentatori assistenza per la interpretazione del presente Avviso solo attraverso posta elettronica all'indirizzo: [info@fondir.it](mailto:info@fondir.it)

Roma, 31 luglio 2004

Il Presidente

*Dott. Alessandro Vecchiatti*